



REGOLAMENTO CAMERALE PER LA CONCESSIONE IN UTILIZZO DELLA SALA
CONFERENZE DI PROPRIETA' DELL'ENTE

Art. 1

La Camera di Commercio di Benevento, compatibilmente con gli impegni e le necessità proprie dell'Ente, concede in utilizzo la Sala conferenze, situata al primo piano dell'edificio camerale sito in Piazza IV Novembre, n. 1, ad Enti ed Istituzioni pubbliche, Associazioni di rappresentanza delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori di cui al D.M. 501196 che fanno capo ad associazioni nazionali riconosciute dal CNEL, Organismi cui l'Ente partecipa o aderisce, che abbiano sede in provincia di Benevento.

L'utilizzo della Sala può essere concesso ai suddetti Organismi ad una tariffa pari ad € 300,00 al giorno netto dell'I. V. A, a titolo di rimborso spese (portierato reception, riscaldamento/condizionamento, energia elettrica, servizio pulizia, utilizzo impianto microfonic). il pagamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 159822, intestato alla Camera di Commercio di Benevento, entro i sette giorni lavorativi antecedenti alla data di utilizzo.

Art. 2

L'utilizzo della sala può essere concesso a titolo gratuito dalla Giunta Camerale o, nei casi d'urgenza, dal Presidente della Camera di Commercio, agli Organismi richiedenti di cui sopra che, ai sensi del vigente "Regolamento Camerale per la concessione dei contributi su iniziative promozionali", abbiano ottenuto il patrocinio dell'Ente camerale per la manifestazione che si intende organizzare, in quanto ritenuta interessante ai fini della promozione dell'economia provinciale.

Per le iniziative di oggettivo interesse pubblico, la Giunta camerale o, nei casi d'urgenza, il Presidente della Camera di Commercio, in deroga al presente art. 2, può concedere a titolo gratuito l'uso della sala conferenze anche a soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 1 del presente regolamento.

Art. 3

L'utilizzo della Sala può essere concesso per lo svolgimento di singole riunioni, seminari e/o convegni il cui tema abbia attinenza con l'economia provinciale o che trattino argomenti di interesse generale per il sistema delle imprese, del lavoro, dei consumatori e degli utenti.

Le riunioni dovranno essere per invito e l'accesso dovrà essere gratuito. Non potranno essere effettuate attività diverse da quelle comunicate.

La Sala è abilitata a contenere, per motivi di sicurezza, il numero massimo di 74 persone, di cui 10 oratori, così come stabilito dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente, di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente camerale non è responsabile dell'eventuale superamento di detti limiti di sicurezza. Peraltro, in caso di accertato superamento, l'Ente si riserva la potestà di interrompere la riunione fino al ripristino dei suddetti limiti.

La Sala sarà presidiata da due addetti al servizio di portierato - reception (uno all'ingresso della sede ed uno al piano dove è situata la Sala concessa).

L'apertura sarà effettuata almeno 15 minuti prima dell'utilizzo della manifestazione, salvo diversa indicazione.

Art. 4

Le richieste intese ad ottenere l'utilizzo della Sala, redatte su appositi moduli e sottoscritte dal rappresentante legale dell'organizzazione con l'esatta indicazione della manifestazione che si intende effettuare, nonché del periodo e dell'orario in cui si chiede di impegnare la Sala, dovranno pervenire alla Camera di Commercio, di norma, almeno 30 giorni prima della data prescelta.

Alla richiesta dovranno essere allegati.

1. esauriente illustrazione sul tema della riunione, seminario e/o convegno;
2. dichiarazione della conoscenza ed accettazione delle norme di cui al presente regolamento;
3. dichiarazione di impegno a dare adeguata visibilità e pubblicità al patrocinio, qualora richiesto ed ottenuto;

4. dichiarazione di impegno a rispettare le previsioni del piano di sicurezza e valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i., disponibile presso l'ufficio Provveditorato dell'Ente, ed in particolare a contenere il numero dei partecipanti nei limiti previsti dall'art.3 del presente Regolamento, a rispettare il divieto di fumo, ad assumere gli oneri derivanti da eventuali danni arrecati dai convenuti.

Art. 5

Non è consentita alcuna affissione di cartelli, striscioni o fondali sui muri e sui rivestimenti della Sala o dell'ingresso della Camera di Commercio - salvo che non siano predisposte apposite basi di appoggio a norma di legge - nè può essere apportata alcuna modifica alla disposizione degli arredi esistenti.

Art. 6

Eventuali permessi e/o autorizzazioni anche di Pubblica Sicurezza necessari allo svolgimento delle manifestazioni programmate dovranno essere chiesti direttamente da parte del richiedente l'utilizzo della Sala, il quale dovrà anche assumersi tutti gli oneri connessi. Il richiedente dovrà inoltre adottare tutte le misure di sicurezza ed altri eventuali accorgimenti richiesti dalla circostanza. Ha l'obbligo della vigilanza delle persone e della vigilanza e della custodia delle cose ed è responsabile personalmente per ogni danno relativo, sia esso direttamente imputabile a lui o a terzi frequentatori. La Camera è sollevata e indenne - interamente e senza riserve ed eccezioni - da ogni responsabilità per danni, furti, smarrimenti, incidenti o inconvenienti di qualsiasi genere e natura che dovessero derivare a persone o cose tanto all'interno quanto all'esterno della Sala e perciò il richiedente dovrà risarcire - nella misura che verrà stabilita dall'Ente, su proposta dei competenti uffici e previa comunicazione scritta da parte del Provveditore - eventuali danni che si verificassero in conseguenza e in dipendenza della concessione, da chiunque provocati alle strutture del fabbricato, serramenti, impianti, servizi igienici, dotazioni, pavimenti, piante e arredamento in genere.

Art. 7

La Camera di Commercio si riserva di sospendere o rinviare, a suo insindacabile giudizio, le manifestazioni, previo congruo preavviso scritto o verbale. Nessuna azione di rivalsa potrà inoltre essere esercitata nei confronti della Camera di Commercio in caso di sospensione delle manifestazioni in conseguenza di guasti agli impianti, per cause di forza maggiore o di scioperi del personale.

Art. 8

Il presente Regolamento, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 dello Statuto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Camerale della Camera di Commercio di Benevento.

